



**COMUNICAZIONE DI VENDITA
STRAORDINARIA AI SENSI ART.15 D. LGS
N.114/98, DGR 2726 DEL 16.11.2010**

M06 SE1B

Rev. 04 del
22.11.2010

Pag. 1 di 3

(La presente comunicazione deve essere presentata almeno 10 giorni prima della data di inizio della vendita).

AL COMUNE DI RUBANO

Il sottoscritto

nato a il

residente aCAP.....

Vian.

Codice Fiscale

nella sua qualità di : titolare di impresa individuale

oppure legale rappresentante della Società.....

con sede legale a..... Cap.

Vian. codice fiscale

..... iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di

..... al n.....;

premessò che


Il dichiarante/la Società, è titolare dell'esercizio commerciale in Via/Piazza

.....n..... Tel. n...../.....

Fax n..... per la vendita al dettaglio dei prodotti compresi nei settori

merceologici alimentare non alimentare

COMUNICA DI EFFETTUARE

	COMUNICAZIONE DI EFFETTUAZIONE VENDITA STRAORDINARIA AI SENSI ART.15 D.LEG.VO N.114/98 E DGR N. 2726 DEL 16.11.2010	M06 SE1B
		Rev. 04 del 22.11.2010
		Pag. 2 di 3

Una vendita di liquidazione nel periodo (*può essere effettuata in qualsiasi periodo dell'anno per un massimo di 6 settimane per ciascun periodo*):

dal al

nei seguenti casi:

- Cessazione dell'attività commerciale o trasferimento dell'azienda in altri locali**
Allegare copia della preventiva comunicazione inviata al Comune, ai sensi della normativa vigente in materia
- Cessazione dell'affitto dell'azienda**
Allegare copia del contratto o dell'atto di risoluzione dello stesso.
- Cessione dell'azienda**
Allegare copia atto pubblico o del preliminare di vendita registrato.
- Rinnovo o trasformazione dei locali**
Allegare:
 - 1) *una relazione nella quale vengono descritti puntualmente gli interventi da attuare, che comunque dovranno essere tali da non consentire il regolare svolgimento dell'attività commerciale;*
 - 2) *dettagliato inventario della merce*
 - 3) *dichiarazione di impegno a non riassortire la merce in vendita dopo l'inizio della vendita di liquidazione*
 - 4) *copia titolo autorizzatorio per l'esecuzione dei lavori (D.I.A., autorizzazione o concessione edilizia, USL VV.FF. ecc.) ove richiesto.*

COMUNICA il periodo obbligatorio di chiusura per l'esecuzione dei lavori, immediatamente successivo alla vendita di liquidazione (non inferiore a 7 giorni):


dal _____ al _____

data firma.....

NOTE

Per l'effettuazione delle **vendite promozionali** e delle **vendite di fine stagione** non è necessario presentare alcuna comunicazione

Le stesse devono svolgersi nel rispetto di quanto sottoindicato e delle indicazioni sulla pubblicità applicabili per tutte le tipologie di vendite straordinarie.

	COMUNICAZIONE DI EFFETTUAZIONE VENDITA STRAORDINARIA AI SENSI ART.15 D.LEG.VO N.114/98 E DGR N. 2726 DEL 16.11.2010	M06 SE1B
		Rev. 04 del 22.11.2010
		Pag. 3 di 3

Vendite Promozionali

La vendita promozionale è ammessa più volte nel corso dell'anno solare.

Per gli operatori che vendono prodotti aventi carattere di stagionalità: la vendita promozionale non può essere effettuata nei 30 giorni antecedenti ai periodi di vendita di fine stagione.

Per gli operatori che vendono prodotti non aventi carattere di stagionalità: non è necessario rispettare il divieto del punto precedente per effettuare la vendita promozionale.

Vendite di fine stagione

Periodi massimi consentiti : **invernale dal 6 gennaio (*) al 28 febbraio**

(*): la vendita di fine stagione ha decorrenza da tale data se il comune consente l'apertura festiva, secondo la normativa vigente; in caso contrario, la vendita di fine stagione ha decorrenza dal 7 di gennaio.

estivo dal 3° sabato di luglio al 31 agosto

Riguarda i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.

INDICAZIONI SULLA PUBBLICITA' DELLE VENDITE STRAORDINARIE

La pubblicità delle vendite straordinarie deve essere presentata in maniera tale da non risultare ingannevole per il consumatore e contenere gli estremi delle comunicazioni previste, del periodo e della durata della vendita stessa, nonché l'esatta indicazione della tipologia di vendita straordinaria ("vendita di fine stagione" o "vendita di liquidazione" o "vendita promozionale").

Le merci oggetto di vendita straordinaria devono essere indicate in modo chiaro ed inequivocabile, con separazione fisica idonea a distinguerla dalle merci poste in vendita al prezzo ordinario.

Nella pubblicità delle vendite straordinarie è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari".

Durante la vendita straordinaria è fatto comunque obbligo di indicare con apposito cartellino esposto al pubblico il prezzo normale di vendita, la percentuale di sconto e il prezzo scontato.

Tali indicazioni devono essere di dimensioni grafiche ben visibili, tali per cui il consumatore non possa essere in alcun caso tratto in inganno.

La violazione delle disposizioni contenute nella presente comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art.22 del Decreto legislativo n. 114/98.

--	--